



DOCUMENTO  
INFORMATIVO SULLA R.I.T.A.

## Piano Individuale Pensionistico Vittoria

Per costruire oggi le certezze del tuo domani

**Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**

Art.13 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, N.252

---

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n° 5081



**Vittoria**  
Assicurazioni

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

# DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), per gli iscritti alla previdenza complementare in regime di contribuzione definita ed in prossimità del pensionamento, ha disciplinato a regime la possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.).

La R.I.T.A. quindi ha perso l'originaria natura transitoria ed è diventata parte integrante del sistema della previdenza complementare, quale unica modalità di corresponsione anticipata della prestazione pensionistica.

La R.I.T.A. consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato, per il periodo intercorrente fra il momento dell'accettazione della richiesta fino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. L'ammontare richiesto a titolo di R.I.T.A. è liberamente determinato dall'aderente, in termini percentuali del montante accumulato nel Piano Individuale Pensionistico Vittoria.

## Requisiti

La possibilità di corresponsione della prestazione pensionistica sotto forma di R.I.T.A. è ammessa per tutti i lavoratori, tanto dipendenti, pubblici o privati, quanto autonomi, che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Per contribuzione:

- Cessazione dell'attività lavorativa
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta
- Maturazione anzianità contributiva minima di 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza
- Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

Per inoccupazione:

- Cessazione dell'attività lavorativa
- Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla richiesta
- Maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

## Erogazione

L'erogazione del capitale avviene in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni e l'erogazione della singola rata avverrà con frequenza trimestrale. Vittoria Assicurazioni S.p.a. è competente a procedere direttamente alla erogazione della R.I.T.A.

La porzione di montante di cui si chiede l'erogazione della R.I.T.A. sarà mantenuta in gestione secondo quanto previsto dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, il montante destinato alla R.I.T.A. sarà investito nella Gestione Separata Fondo Vittoria Previdenza.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla parte di montante residuo, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita, comprese le anticipazioni e i riscatti, incluso il riscatto totale per invalidità permanente o riscatto in caso di inoccupazione superiore a 48 mesi.

L'aderente potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA, ciò comporterà la cessazione delle rate residue.

Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma D.Lgs. 252/2005. Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di R.I.T.A. (parte della posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente all'attivazione della R.I.T.A. costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della R.I.T.A.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e verrà trasferita l'intera posizione individuale, anche la parte impegnata a titolo di R.I.T.A..

## Regime fiscale

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con applicazione dell'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi, in tal caso la rendita anticipata sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

Per lo smontamento della posizione viene utilizzato il criterio FIFO (First in first out). Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1 Gennaio 2007.

## Costi

I costi di attivazione della R.I.T.A sono pari ad 25,00 euro e verranno trattenuti nel momento della conversione del montante in rendita.

I costi per l'erogazione sono di 3 euro per ogni rata di rendita.

I costi relativi alla revoca e il cambio comparto sono pari a zero.

## Premorienza

In caso di decesso dell'iscritto nel periodo di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo la particolare disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.** | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it) | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA - DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA R.I.T.A.